

## ALLEGATO C

### **CAPITOLATO TECNICO, DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI N. 1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA COMPRENDENTE L'ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER 60 MESI OCCORRENTE PER LA S.C. OCULISTICA DEL P.O. DI ALBA**

**GARA N 7272703 - CIG 7715662DB1**

#### **Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO**

La presente gara ha per oggetto la **“FORNITURA N. 1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA COMPRENDENTE L'ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER 60 MESI OCCORRENTE PER LA S.C. OCULISTICA DEL P.O. DI ALBA.**

L'importo complessivo a base d'asta ammonta ad **€ 165.600,00** (IVA esclusa) comprensivo degli oneri di interferenza (quantificabili in € 600,00 non soggetti a ribasso).

#### **ART. 2 - DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE – QUANTITATIVI PRESUNTI**

La fornitura oggetto del presente capitolato è riferita al materiale sotto indicato con le seguenti caratteristiche tecniche:

#### **N. 1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA COMPRENDENTE L'ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER 60 MESI**

#### **SPECIFICHE TECNICHE DI MINIMA:**

#### **N. 1 Tomografo a coerenza ottica di ultima generazione**

#### **SPECIFICHE TECNICHE DI MINIMA**

L'apparecchiatura deve essere in grado di eseguire:

- 1 - OCT normale
- 2 - OCT “en face”
- 3 – Angio-OCT ad ampio campo
- 4 – Lo strumento deve essere dotato di PC, monitor, tavolo a sollevamento elettrico, stampante a colori di alta qualità dedicata ad alta velocità con materiale di consumo reperibile sul normale mercato, e quant'altro per un funzionamento autonomo
- 5 – La sorgente Laser deve essere OCT-SLO o swept source
- 6 – La velocità di scansione non deve essere inferiore a 80.000 scansioni al secondo
- 7 – La risoluzione assiale minima deve essere di 5  $\mu$
- 8 – Deve disporre dei database normativi per l'analisi della macula e degli altri settori retinici
- 9 – Deve disporre di messa a fuoco automatica con ottimizzazione del segnale OCT
- 10 – Deve disporre di sistema di Eye-tracking per l'acquisizione delle immagini

#### **Art. 3 – MANUALI**

La seguente documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà essere consegnata entro la data del collaudo delle apparecchiature installate in forma cartacea e in formato elettronico \*.pdf per costituire il libro macchina in formato elettronico:

- Manuale tecnico operativo;

- Manuale d'uso delle attrezzature, in doppia copia.

#### **Art. 4 - CONSEGNA ED INSTALLAZIONE**

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare e installare le attrezzature presso:

- Alba (CN) – A.S.L. CN2 Alba Bra – Via Pierino Belli 26 - S.C Oculistica – Presidio Ospedaliero

La tempistica di fornitura prevista è la seguente: 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell'ordine.

L'attività di consegna e installazione si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all'interno dei locali, montaggio delle componenti di fornitura, trasporto dell'imballaggio, ecc.

#### **Art. 5 - COLLAUDO APPARECCHIATURE**

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo delle apparecchiature fornite entro 10 giorni dalla consegna, salvo diversi accordi con la stazione appaltante, alla presenza dell'incaricato dell'aggiudicatario e del personale all'uopo incaricato dalla stazione appaltante.

L'apparecchiatura diventerà di proprietà dell'Amministrazione e l'aggiudicatario acquisterà diritto al pagamento del relativo importo solo dopo la verifica e il collaudo positivo. La fornitura sarà da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

Il collaudo sarà effettuato dal fornitore in contraddittorio con, per le specifiche competenze:

- il Direttore della S.O.C. Servizi Tecnici o suo delegato coadiuvato dal personale del servizio di ingegneria clinica;
- il Direttore S.C. Oculistica o suo delegato;

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle Apparecchiature consegnate.

Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42/CEE dove applicabile e successive modifiche/integrazioni e delle norme tecniche di pertinenza.

Il fornitore dovrà procurare, a proprio carico, gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del fornitore.

Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito "Verbale di Collaudo". Il collaudo è teso a verificare che l'apparecchiatura fornita sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, nonché nella manualistica d'uso, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

Il collaudo consisterà:

- Nel controllo della completezza della fornitura, in particolare nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell'Apparecchiatura, compresi eventuali dispositivi accessori e della manualistica richiesta e nella verifica della corrispondenza ai requisiti

di capitolato e a quanto dichiarato dalla ditta fornitrice nei questionari e della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dall'apparecchiatura con quelli dichiarati in sede di offerta;

- Nella verifica della conformità dell'Apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- Nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura sulla base di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite nei manuali tecnici del fornitore, con prove di funzionamento, mediante dimostrazioni effettuate dal personale tecnico del fornitore. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il fornitore.
- Nell'effettuazione dei controlli di qualità e le verifiche previsti dalle norme vigenti;

In generale, laddove sia previsto dalla ditta l'intervento su impianti elettrici, il collaudo consisterà anche nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se la fornitura risulti verificata ai sensi di quanto sin qui previsto. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il fornitore ha l'onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e integrare quanto eventualmente mancante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 10 giorni dall'installazione, pena l'applicazione delle penali di cui al disciplinare di gara. L'esito positivo del collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo.

La stazione appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche degli impianti ed apparecchiature costituenti la fornitura con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

L'emissione della fattura dovrà avvenire **dopo** il verbale di collaudo.

La decorrenza dei tempi per il pagamento della fornitura partirà quindi dalla data di ricezione della fattura.

#### **Art. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenza, vista la determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture, precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi complessivi risultano pari a € 600,00 in quanto sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 7 - FORMAZIONE**

L'Impresa concorrente dovrà fornire una adeguata formazione all'utilizzo e alla corretta manutenzione delle apparecchiature al personale medico, sanitario e tecnico addetto alla

fornitura.

L'impresa dovrà dichiarare la propria disponibilità, su richiesta, a fornire chiarimenti e delucidazioni in merito all'utilizzo delle apparecchiature.

### **Art. 8 - PENALI**

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:

- € 100,00 ritardo nella consegna – per ogni giorno di ritardo consecutivo di ritardata consegna rispetto alla data di ricevimento dell'ordine e del collaudo.
- € 200,00 ritardo intervento assistenza tecnica per ogni giorno di ritardo.

**Tali importi saranno comunicati alla S.S. Bilancio e Contabilità dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà all'addebito della penale.**

Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione.

Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l'ASL si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo.

Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

### **Art. 9 - FATTURAZIONE**

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla S.C. competente.

A seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il **codice CIG** (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

L'Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.

### **Art. 10 - PAGAMENTI**

I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento

resterà interrotto qualora l'A.S.L. chieda chiarimenti e/o copia di documentazione.

### **Art. 11 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI Legge n. 136 del 13/08/2010**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.

**Con la comunicazione di affidamento, l'Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.**

**Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.**

E' fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio

carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 13 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta esecuzione della fornitura; è inoltre responsabile di tutte le norme in materia igienico-sanitaria e di commercio relative ai prodotti da fornire, della buona esecuzione delle opere, nonché degli eventuali danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza delle stesse sia alle persone sia alle cose della Stazione Appaltante che a terzi.

### **Art. 14 – CONTROLLI QUALITATIVI**

L'accettazione dei prodotti è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. La firma per ricevuta del D.T.T., o altro documento equivalente che la ditta s'impegna a compilare al momento della consegna, non costituisce in alcun modo certificazione di accettabilità dei prodotti. In caso di riscontro negativo, la Stazione Appaltante si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce al momento della consegna. La ditta aggiudicataria s'impegna alla sostituzione immediata del prodotto non idoneo, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.



# A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)  
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

---